



Giuseppe Maxxafaro
vescovo di Cerreto Sannita — Telesina — Sant'Agata de' Goti

PROT. N. 3/2026

Decreto di modifica dello Statuto Diocesano o Regola di Vita delle Confraternite

- Tenuto conto che in data 13 dicembre 2023 veniva promulgato il nuovo Statuto Diocesano delle Confraternite con il quale si intese rinnovare la disciplina della realtà confraternale, dettando nuove regole e confermando, con esse, l'importanza e la centralità di queste associazioni di fedeli nel panorama religioso e nel programma pastorale della Diocesi di Cerreto Sannita - Telesina - Sant'Agata de' Goti;
- Ad oltre tre anni dall'entrata in vigore del predetto Statuto e sulla scorta di quanto emerso nella prima fase della relativa attuazione, si è ritenuto di introdurre alcune limature, potenziamenti e correttivi, apportando pertanto alcune modifiche che valgano a perseguire in modo ancor più chiaro ed efficace i fini che, sin dall'inizio, hanno animato la sua promulgazione;
- Si interviene pertanto, specificamente, su alcuni articoli che, a Nostro avviso, meritano un adeguamento agli sviluppi e ai cambiamenti sperimentati in questi anni, così da rafforzare gli organi di governo, implementare la collaborazione tra il Direttivo e gli associati, ridurre ogni sacca di dissidio intestino alle associazioni, approfondire il tema della idoneità dei candidati e snellire le procedure elettorali al fine di assicurare ancora maggiore equilibrio e serenità nei rapporti tra gli associati.
- Considerato che l'art. 32 dello Statuto attribuisce al Vescovo la facoltà di modificarne commi e articoli per il bene delle Confraternite.

In forza della Nostra Potestà Ordinaria e nel superiore interesse delle Confraternite diocesane

Decretiamo

- 1) **All'Art. 3 § 7** sia aggiunto un comma del seguente tenore: "I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti possono essere sostituiti da un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000".

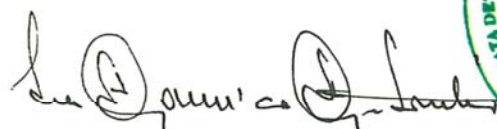
- 2) **L' Art. 3 § 18** sia riformulato come segue: “Salve le diverse e più restrittive norme statutarie in vigore, l'assenza ingiustificata per tre anni alle attività religiose e formative, alle assemblee convocate per la nomina del Consiglio Direttivo e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi comporta la decadenza da parte degli interessati dalla qualifica di soci, Confratelli e Consorelle, con la perdita consequenziale di tutti i diritti sia materiali che spirituali. Prima di disporre la decadenza il confratello/consorella interessato verrà convocato ed ascoltato dal Consiglio Direttivo, al quale potrà offrire spiegazioni in ordine alla propria assenza. Il Consiglio Direttivo, valutatene le deduzioni, deciderà se portare avanti la procedura o interromperla”.
- 3) **L' Art. 6 § 3** sia riformulato come segue: “di consultare online lo Statuto o Regola di vita ed il Regolamento interno, che dovranno essere quindi pubblicati a cura del Direttivo. Se la pubblicazione digitale dei suddetti documenti viene correttamente adempiuta, il Direttivo non ha obbligo di produrre e trasmettere copie cartacee dei suddetti atti”.
- 4) **L'Art. 8 § 2** è modificato come segue: “L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Confratelli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, distanziata di almeno un'ora dalla prima, essa è validamente costituita quando sia presente almeno un ottavo degli aventi diritto. Tutte le decisioni saranno valide se prese, in prima o seconda convocazione, tenendo conto della maggioranza richiesta dei presenti e votanti. La norma non si applica ai Sodalizi che abbiano meno di 30 iscritti per le quali continua a valere la soglia di un quarto per la prima convocazione e di un sesto per la seconda”.
- 5) **All'Art. 10 § 8** sia aggiunto un comma del seguente tenore: “Se la Confraternita vanta un numero di iscritti inferiore a 30, è data l'eccezionale possibilità che per ogni carica di governo sia presentata una sola candidatura. In tal caso l'unico candidato alla carica, onde poter essere eletto, dovrà ricevere la preferenza della maggioranza degli iscritti. In difetto potranno essere riconvocate le elezioni e se anche in tale nuova assise non si raggiungessero le suddette condizioni di maggioranza, l'Ufficio diocesano preposto, tenuto conto della difficoltà del Sodalizio ad esprimere un governo, valuterà, d'intesa con l'Ordinario, l'adozione dei provvedimenti previsti dal diritto”.
- 6) **All'Art. 10 § 15** sia aggiunto un comma del seguente tenore: “Se la Confraternita vanta un numero di iscritti inferiore a 30 è data l'eccezionale possibilità di candidare confratelli iscritti da almeno 1 anno”.
- 7) **All'Art. 10, § 15** sia altresì aggiunto un ulteriore comma che recita: “Tutti i membri dei Direttivi raggiunti da un provvedimento di commissariamento decadono definitivamente dal diritto di candidarsi ad alcuna carica di governo, qualunque sia la gravità dei motivi che hanno condotto al commissariamento e la relativa durata. Il veto è personale e si applica a qualunque Sodalizio a cui si è iscritti. Resta salvo l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e gli altri diritti e facoltà discendenti dall'iscrizione, salvo diversa valutazione dell'Ufficio diocesano preposto a seconda dei motivi del commissariamento. La norma, al fine di assicurare massimo rigore all'amministrazione dei Sodalizi, è retroattiva e si applica a tutti i commissariamenti disposti a decorrere dall'1.1.2016. Per effetto di tale norma è abrogato l'art. 29 § 8”.
- 8) **All'Art. 10 § 15** sia altresì aggiunto un comma finale di chiusura che così recita: “Tutte le Confraternite, indipendentemente dal numero degli iscritti, sono tenute, durante il mandato di ogni governo, a promuovere l'iscrizione di almeno 15 nuovi sodali così da incentivare i fini del Sodalizio, rinnovarne le energie ed aumentare il numero di persone aggregate in maniera da favorire anche l'alternanza nello svolgimento ed organizzazione delle attività pastorali e delle funzioni amministrative. Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Direttivo dovrà rendicontare all'Ufficio diocesano preposto i progressi registrati in materia di adesione di nuovi

associati. I governi sono chiamati altresì a stimolare e a farsi interpreti della comunione tra i propri Sodalizi e le comunità parrocchiali e relativi Parroci a cui devono continuare a fare virtuoso riferimento”.

- 9) **All'Art. 11 § 4** sia aggiunto un comma del seguente tenore: “Se la Confraternita vanta un numero di iscritti inferiore a 30, è data l’eccezionale possibilità ai membri uscenti del Direttivo di ripresentare la propria candidatura per il secondo ed ultimo triennio”.
- 10) **All' Art. 27 § 5** sia aggiunto un comma del seguente tenore: “Ricevuta la domanda di retrocessione del loculo, il Consiglio Direttivo ne sospende l’esecuzione, dandovi corso solo nel momento in cui pervenga la domanda di assegnazione di un nuovo concessionario, così da compensare la somma da versare al retrocedente con la quota corrisposta dal nuovo concessionario”
- 11) **All' Art. 27 § 5** sia aggiunto un comma del seguente tenore: “Se un Confratello ha avuto il beneficio d’uso del loculo cimiteriale ed il Confratello viene espulso dalla Confraternita, tale beneficio andrà perduto ed il loculo, se vuoto, tornerà nella immediata ed esclusiva disponibilità del Sodalizio. Al Confratello verrà restituita la quota versata, decurtata del 50%, salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Ecclesiastica”

Si dà pertanto mandato al Reverendo Cancelliere della Curia Vescovile affinché curi la pubblicazione del presente Decreto e provveda all’aggiornamento, nei termini suddetti, dello Statuto Diocesano o Regola di Vita delle Confraternite, che dovrà, per Nostro mandato, essere inviato nella sua nuova formulazione ed anche in formato cartaceo ai Direttivi dei Sodalizi presenti in Diocesi.

Dalla Sede Episcopale in Cerreto Sannita, 25 marzo 2026.


Sac. Domenico De Santis
Cancelliere




Giuseppe Mazzaferro
Vescovo